



Associazione Comunità e Famiglia Veneto

Sede Via S. Daniele 6/6 35011 - Reschigliano di Campodarsego (PD)

Cod. Fisc. 92149710284 Mail acfveneto@libero.it Registro ODV Veneto n. PD 0696.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE _COMUNITA' E FAMIGLIA VENETO

Il giorno 31 maggio 2021, alle ore 21:00, in videochiamata su piattaforma zoom (ID riunione 787 211 2120) si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Comunità e Famiglia Veneto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 6 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Michelotto Chiara e quale Segretario la Signora Berto Martina, che accettano.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie ai presenti, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Sono state messe in evidenza le rettifiche apportate su indicazione della responsabile della Regione Veneto, per permettere all'Associazione di rimanere iscritta al Registro delle ODV.

Dopo lettura del nuovo statuto e discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di ripresentare in agenzia delle entrate il nuovo statuto aggiornato, nel minor tempo possibile.



Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22:40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Chesio Liculotti

Il Segretario

Berto M...

Agenzia delle Entrate		
• DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA •		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	07 GIU 2021	S.3
Reg. n°	6518	
€	ESATE	

IL FUNZIONARIO (*)

Immacolata Pagliaro

su delega del Direttore Provinciale, Rodolfo Saraco"

[Handwritten signature]

[Circular stamp: Direzione Provinciale di Padova]

1000 010 10 10



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Preambolo allo Statuto di Associazione Comunità e Famiglia Veneto (ACFV)

ACFV è un'organizzazione di volontariato per l'autopromozione della famiglia; non è, e non vuole essere, l'associazione delle persone e delle famiglie che vivono nelle comunità anche se da questa esperienza trae metodo e sistema associativo.

ACFV è uno "strumento" di servizio e non di governo; favorisce la nascita e lo sviluppo di esperienze di comunione e condivisione nella solidarietà e fiducia reciproca.

ACFV tutela la vita e l'andamento economico e giuridico delle comunità con strumenti proposti dal Consiglio di Gestione, condivisi dall'assemblea e all'interno del Mondo di Comunità e Famiglia.

I percorsi promossi dall'associazione sono aperti a tutti coloro - gruppi, famiglie e persone - che manifestano il desiderio di compiere un cammino all'interno del Mondo di Comunità e Famiglia.

Per assolvere la sua funzione ACFV affida i beni in proprio uso a gruppi di persone e famiglie che si costituiscono in associazioni di mutuo aiuto e accompagnamento, autonome da ACFV, chiamate Comunità di Famiglie e Condomini Solidali, ma che rimangono in collegamento con le altre esperienze all'interno di Mondo di Comunità e Famiglia.

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 È costituita l'associazione non riconosciuta di volontariato denominata Associazione Comunità e Famiglia Veneto Organizzazione di Volontariato (ODV).
- 1.2 L'associazione adotta come riferimento il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117/2017.
- 1.3 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.
- 1.4 La durata dell'associazione è illimitata.
- 1.5 L'associazione ha sede nel comune di Campodarsego (PD), in via san Daniele 6/6.
- 1.6 L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto.
- 1.7 Il trasferimento della sede legale non costituisce modifica dello statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Valori, scopi ed Attività

- 2.1 ACFV crede nella famiglia e, attraverso il proprio operato e servizio, in un clima di fiducia, condivisione aperta e solidale fra le persone, ricerca e mette in atto modalità e strumenti affinché possa trovare realizzazione il desiderio di famiglia di ciascuno - quale luogo della cura del sé e della relazione - e ne siano promossi i valori nella quotidianità.
- 2.2 Motore di sviluppo, crescita e maturazione della famiglia è il desiderio di famiglia stessa espresso dalle persone impegnate nella ricerca e nella realizzazione delle

Chloe Ricelatto

proprie aspirazioni profonde in un contesto di valorizzazione dei diversi talenti. Tale ricerca è basata sulla convinzione che se la famiglia e la persona realizza le proprie potenzialità, può essere una risorsa per i suoi membri e per la società tutta.

2.3 La certezza è che l'auto promozione della persona e della famiglia, se attuata attraverso i valori di seguito esplicitati, sia inoltre una efficace modalità di prevenzione del disagio sociale della persona.

2.4 In questo spirito ACFV si riconosce, condivide e promuove i valori che sono a fondamento dell'associazione di promozione sociale "Mondo di Comunità e Famiglia" (di seguito MCF) costituita in data 04.06.2004, registrata a Milano in data 24.06.2003 con Atto Numero 3999.

2.5 Tali valori, che si ispirano all'originaria esperienza della comunità di Villapizzone di Milano, espressi e coniugati in maniera sovrana e secondo coscienza dalle realtà promosse, sono:

- la condivisione, come cultura che riconosce il valore delle persone, come modalità attenta e rispettosa di relazione e apertura all'altro;
- l'accompagnamento tra persone e tra famiglie, come reciproco sostegno, come stile e cultura per essere sé stessi, nel segno del bisogno dell'altro come elemento imprescindibile per la realizzazione di sé;
- l'apertura, all'interno della famiglia e verso l'esterno, intesa non solo come accoglienza ma anche come attenzione a favorire forme e momenti di socializzazione;
- la sobrietà e la condivisione nell'uso di beni e risorse, come stile per mettersi nelle mani dell'altro e cercare relazioni autentiche, libere e liberanti;
- l'impegno personale, come modalità di autopromozione per dare concretezza al proprio bisogno di realizzare sé stessi e la propria famiglia all'interno ed in relazione con la più grande famiglia umana;
- la fiducia e la disponibilità reciproca che, all'interno di un circolo virtuoso, sono frutto e alimento dei valori di cui sopra;
- la sovranità ed autosufficienza personale e familiare intese come libera e responsabile autodeterminazione delle scelte e stili di vita nell'ambito dei valori sopra elencati.

2.6 ACFV partecipa alla vita di MCF aderendo alla rete di solidarietà da questa promossa, nella quale viene formata ed informata, arricchendosi così delle esperienze altrui al fine di poter svolgere la propria attività di servizio in una direzione e con principi condivisi.

2.7 L'associazione è aconfessionale, apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2.8 Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale nel Territorio della Regione Veneto.

L'Associazione si propone di svolgere attività prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.9 L'associazione nello specifico si propone di:

- porsi come strumento di servizio per favorire il sorgere e lo svilupparsi di progetti ed esperienze di relazione e di condivisione a differenti livelli.
- realizzare e promuovere Condomini Solidali e Comunità Territoriali che sono essenzialmente formati da gruppi di famiglie e singoli che, pur riconoscendo una propria identità, autonomia, sovranità e responsabilità individuale, abitano un vicinato ispirato ai comuni valori della solidarietà e della condivisione di esperienze di vita quotidiana.

2.10 Per la realizzazione di tali scopi, l'associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Dlgs 117/2017:



Olivia Liculotto

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dalla pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.11 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

2.12 Esercita inoltre, in via secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività:

- ACFV, accogliendo le richieste provenienti dalle persone e dalle famiglie, opera direttamente - o mette competenze e strumenti a disposizione degli interessati per procurare, rendere utilizzabili e gestire beni e quant'altro possa rendere possibili le suddette esperienze.

- ACFV opera a supporto e tutela della vita e dell'andamento ideale, economico e giuridico dei diversi progetti mediante le seguenti modalità:

- la gestione dei rapporti - anche contrattuali - con enti ed istituzioni;
- la delega al Presidente del Condominio Solidale per la gestione dell'immobile affidato in comodato da ACFV stessa;
- la stipula dei contratti di comodato con le associazioni dei Condomini Solidali e con le singole famiglie o persone ivi residenti;
- la gestione economica relativa ad affitti, mutui, assicurazioni, tasse o altri costi assimilabili a queste voci, relativi alle esperienze in essere e comunque concordati con i referenti di quest'ultimi;

2.13 L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 3 - Associati

3.1 Sono associati le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio di gestione (ordinari).

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3.2 Il consiglio di gestione può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "associati onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il consiglio di gestione può anche accogliere l'adesione di persone

Choro Niccolò

giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.3 Ciascun associato, sia persone fisiche maggiore di età sia gli enti del terzo settore, ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi dell'associazione.

3.4 Sono escluse partecipazioni temporanee.

3.5 Il numero degli associati è illimitato.

3.6 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

3.7 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.8 L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio di gestione, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati all'associazione.

3.9 Gli associati cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie:

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.10 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal consiglio di gestione, secondo principi non discriminatori e comunicate al richiedente o all'associato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. E' ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea degli associati che deve decidere sull'argomento, deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

4.1 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione, in aggiunta al versamento della quota associativa.

4.2 Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è rimborsabile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.3 Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di partecipare all'elettorato attivo e passivo;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.4 Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi



Chiafi del...

sociali;

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

4.5 Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio di gestione e approvati dall'Assemblea.

4.6 Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4.7 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

4.8 Ciascuno degli associati volontari beneficia di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 6 - Patrimonio ed Entrate

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

* da un fondo di gestione costituito da:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

5.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio stesso;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Chave Ricelotto

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

5.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal consiglio di gestione.

5.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del consiglio di gestione, secondo la deliberazione specifica).

5.5 Con deliberazione del consiglio di gestione, sentito l'Organo di controllo possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico progetto o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico progetto.

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il consiglio di gestione;
- Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- l'Organo di controllo.

6.3 Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 - Assemblea degli associati

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di gestione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio di gestione o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

7.5 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che a tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7.6 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio di gestione.

7.7 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio di gestione;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio di gestione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di gestione per motivi di urgenza;



Orso N. delotto

- fissare l'ammontare della quota associativa.

7.8 D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

7.9 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.10 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea con un preavviso di almeno 10 giorni, può essere reso pubblico ed inviato mediante gli usuali strumenti e mezzi di comunicazione utilizzati dall'associazione per la gestione ordinaria della sua attività e i normali canali di divulgazione di informazioni agli associati stessi. E' consentita anche per l'Assemblea Straordinaria, la modalità di riunione in videoconferenza, come definita dall'art.7 c.5 del presente statuto.

7.11 L'associato sprovvisto di posta elettronica deve esplicitare al Consiglio di gestione la richiesta che le convocazioni gli pervengano per iscritto, cosa che gli deve essere garantita.

7.12 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo il giorno successivo ma non il medesimo giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.13 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nel successivo art. 14.

7.14 Ciascun aderente può essere portatore di massimo 1 delega di altri aderenti.

Art. 9 - Il consiglio di gestione

8.1 Il Consiglio di gestione è eletto dall'Assemblea fra gli associati in possesso dei requisiti di Legge ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti.

8.2 Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.3 Il Consiglio di gestione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.4 Il Consiglio di gestione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di gestione può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che a tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8.5 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del consiglio di gestione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.6 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio di gestione.



Olivia Pirello

8.7 Compete al Consiglio di gestione:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio di gestione oppure anche tra i non associati
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

8.8 Il Consiglio di gestione può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

8.9 Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

8.10 Le eventuali sostituzioni di componenti del consiglio di gestione effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8.11 La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Gestione;
- b) dichiarata decadenza da parte del Consiglio di Gestione a seguito di assenza a due sedute consecutive senza giustificato motivo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.4 c.6, del presente statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 3 c.9 del presente statuto;

Nel caso in cui cessi all'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di provvedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio seppur cessato resta in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



Olivero di delotto

Art. 10 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di gestione tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di gestione;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di gestione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio di gestione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il consiglio di gestione per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 - Organo di controllo

10.1 Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

10.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

10.3 Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

10.4 I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di gestione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

10.5 Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

10.6 I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

10.7 La scadenza dell'Organo di controllo può coincidere con quella del consiglio di gestione; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

10.8 Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

10.9 La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio di gestione.

10.10 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

10.11 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Olivero L'Esposito

Art. 12 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

11.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

12.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 14 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio di gestione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del consiglio di gestione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura del consiglio a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio di gestione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 15 - Bilancio

13.1 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di gestione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge o altra rendicontazione prevista dalla legge, attestante la gestione finanziaria ed economica dell'esercizio a cui si riferisce.

13.3 Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del consiglio di gestione.

13.4 Ricorrendo le condizioni di Legge il consiglio di gestione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

13.5 Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio di gestione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 16 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del



Olivero Ricchetti

D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli associati.

14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.3 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal consiglio di gestione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

14.4 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di gestione su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore.

Art. 18 - Norme di rinvio

15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto legislativo 117/2017.

Art. 19 - Norme di Funzionamento

16.1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal consiglio di gestione e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.



Choro H'elato

2111037 2111037